



Commissione studio – Area Tributaria

Contributo di approfondimento

Rottamazione dei Ruoli ex L. 197/2022

PREMESSA

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022. In costanza dei requisiti indicati dall'art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

Rientrano nella definizione non solo i ruoli ma anche i carichi derivanti da accertamento esecutivo e avviso di addebito INPS.

Anche i debitori che hanno pagato parzialmente il debito sono ammessi alla procedura. A differenza di quanto fatto in occasione dell'art. 5 del DL 119/2018, **non è stata riproposta la rottamazione riguardante dazi doganali e IVA all'importazione**. Né pare possibile, per coloro i quali sono decaduti da tale rottamazione, essere riammessi.

L'art. 1 co. 234 della L. 197/2022 sancisce che l'Agente della Riscossione fornisce ai debitori tutti i dati necessari per individuare i carichi definibili, sia presso gli sportelli che nell'area riservata del proprio sito istituzionale. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzionalità che consente di inoltrare richiesta per conoscere i carichi rottamabili e il costo della rottamazione. Chiunque può fruire del servizio, anche se non è in possesso della c.d. "identità digitale" allegando in quest'ultimo caso copia di un documento di riconoscimento; il prospetto riepilogativo viene rilasciato entro 24 ore sulla mail comunicata in fase di richiesta.

AMBITO APPLICATIVO

Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito, sono necessarie le seguenti condizioni:

- si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni di legge;
- i carichi devono essere stati affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022;
- se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda di rottamazione.

A) NOZIONE DI CARICHI CONSEGNATI DALL'1.1.2000 AL 30.6.2022

Particolare attenzione merita la condizione che i carichi devono essere stati affidati ad Agenzia Entrate Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022; infatti occorre riferirsi non alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o è stato affidato il credito, informazione che. Pertanto può accadere che una cartella notificata a settembre 2022 sia definibile, essendo il ruolo stato consegnato entro il 30.6.2022.

Se si tratta di accertamento esecutivo, l'informazione relativa alla consegna del carico potrebbe emergere dalla nota di presa in carico che viene comunicata da Agenzia delle Entrate-Riscossione al contribuente ex art. 29 del DL 78/2010 o dal relativo numero di identificazione interna.

B) DEFINIZIONE PARZIALE

Il debitore può decidere quali carichi definire. A titolo esemplificativo:

- se un contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento per mancato versamento di IVA da liquidazione periodica e un accertamento esecutivo, può continuare nel contenzioso in merito a quest'ultimo (o, comunque, non definirlo) e sanare la cartella di pagamento;
- se un contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento portante a riscossione ruoli di diversi enti impositori, ad esempio INPS e Agenzia delle Entrate (o riconducibili a diverse Direzioni provinciali), può definire solo quelli relativi all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda i debiti presenti nella singola partita di ruolo e accertamento esecutivo il contribuente non può definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento esecutivo o ruolo: dunque, se a seguito di accertamento esecutivo il carico è affidato ad Agenzia delle Entrate-

Rottamazione dei Ruoli ex L. 197/2022

Riscossione, occorre definirlo per intero. Lo stesso vale per gli avvisi di addebito INPS. A titolo esemplificativo quindi, se il contribuente ha omesso i versamenti relativi a 7 liquidazioni periodiche IVA, non può sanarne cinque, in quanto se il ruolo è unico non può essere frazionato.

C) CONTENZIOSI IN CORSO

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza. Su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate). Nel caso in cui il giudizio sia sospeso ma la rottamazione non si perfezioni (si pensi al mancato pagamento degli importi), la parte che vi ha interesse deve presentare istanza di revoca della sospensione e di riattivazione del processo. Le spese del giudizio sono compensate.

D) CARICHI SU PRECEDENTI ROTTAMAZIONI E SALDO E STRALCIO

Possono beneficiare della rottamazione coloro i quali sono decaduti da una pregressa rottamazione dei ruoli, secondo le regole della L. 197/2022. Questi debitori, pur essendo decaduti, fruiscono di un trattamento migliore rispetto a quello contemplato per le rottamazioni alle quali avevano aderito, posto che si ha lo stralcio non solo degli interessi di mora ma di tutti gli interessi oltre che dei compensi di riscossione. In altri termini, è possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di «Rottamazione-ter» indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Per quanto riguarda la procedura, non ci sono particolarità da segnalare: la domanda andrà presentata entro il 30.4.2023 indicando i carichi che si intendono nuovamente rottamare ed entro il 30.6.2023 ci sarà la liquidazione degli importi, dai quali verrà detratto quanto già pagato. È quindi possibile omettere il pagamento delle rate, ad esempio quella in scadenza il 28.2.2023 della Rottamazione ter, onde presentare domanda entro il 30.4.2023

E) ESCLUSIONI DALLA ROTTAMAZIONE

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

- risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

Rottamazione dei Ruoli ex L. 197/2022

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Vanno tuttavia segnalati alcuni chiarimenti, nello specifico:

- Per le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), il co. 247 ammette la definizione, sempre che la riscossione sia stata affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia, non causa lo stralcio delle sanzioni ma dei soli interessi, inclusi quelli ex art. 27 co. 6 della L. 689/81;
- Non sono rottamabili i carichi su risorse proprie UE (dazi doganali) e IVA all'importazione. In relazione agli altri carichi formati dalle Dogane (esempio, accise), non si rinvengono elementi ostativi alla definizione, non essendo compresi tra le esclusioni del co. 246;
- L'art. 1 co. 247 della L. 197/2022 prevede: "Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 190 a 211 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112". Dunque, una cartella che porti a riscossione, anche o solo, sanzioni diverse da quelle tributarie o contributive (esempio, sanzioni irrogate per violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro) è definibile ma il debitore potrà fruire, in breve, dello stralcio dei soli interessi e aggi.

F) RUOLI 2000 – 2015 SINO A MILLE EURO

I carichi di importo sino a 1.000 euro consegnati dall'1.1.2000 al 31.12.2015 sono annullati di diritto (art. 1 co. 222 e ss. della L. 197/2022). La comunicazione di liquidazione degli importi tiene conto del menzionato annullamento automatico e, se i carichi fossero indicati nella domanda di rottamazione non verranno comunque compresi (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 16.2.2023).

G) CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE

I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, ENASARCO, ENPAV ...) rientrano nella rottamazione solo se la Cassa ha deliberato in questo senso entro il 31.1.2023 (la delibera deve essere pubblicata sul proprio sito internet e

Rottamazione dei Ruoli ex L. 197/2022

trasmessa a mezzo pec all'Agenzia Entrate Riscossione.

Le Casse che si sono avvalse della rottamazione sono le seguenti:

- la Cassa forense (CNPA FORENSE);
- l'ente di previdenza dei biologi (ENPAB);
- la Cassa dei ragionieri (CNPR);
- l'ente di previdenza dei veterinari (ENPAV);
- l'istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI "GIOVANNI AMENDOLA").

Di seguito si allega una tabella riassuntiva per singola fattispecie.

Tipologia	Definizione
Imposte e tributi di ogni genere	SI
IVA	SI
IVA all'importazione	NO
Contributi INPS	SI
INAIL	SI
Contributi dovuti alle casse previdenziali private	<p style="text-align: center;">Solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Cassa forense (CNPA FORENSE); • l'ente di previdenza dei biologi (ENPAB); • la Cassa dei ragionieri (CNPR); • l'ente di previdenza dei veterinari (ENPAV); • l'istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI "GIOVANNI AMENDOLA").
Recupero aiuti di stato	NO
Dazi doganali	NO
Accise	SI
Tributi ed entrate locali (riscossi da Agenzia delle Entrate-Riscossione)	SI
Tributi ed entrate locali (riscossi in proprio o tramite concessionari locali)	NO
Sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive	Solo per interessi e aggi
Sanzioni codice della strada	Solo per interessi e aggi

BENEFICI DERIVANTI DALLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI ex L. 197/2022

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio di:

- Sanzioni di natura tributaria e contributiva
- Interessi di ogni genere compresi nel carico affidato all'Agenzia di Riscossione
- Interessi di mora ex Art. 30 del DPR 602/73
- Compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99

Rimangono dovute le somme relative al capitale, le spese di notifica delle cartelle di pagamento e il rimborso delle spese relative ad eventuali procedure esecutive.

1) Sgravio di Sanzioni di natura Tributaria e contributiva

L'art. 1 co. 231 della L. 197/2022 stabilisce che il debitore fruisce della definizione dei ruoli senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi e che si deve corrispondere per intero le somme affidate a titolo di capitale. Da tale esposto si evince che non sono dovute tutte le sanzioni amministrative fiscali o contributive indipendentemente dall'origine di erogazione. Vengono meno pertanto sia le sanzioni tributarie, previdenziali o assicurative, connesse o non connesse ad un tributo, irrogate anche separatamente dal tributo stesso. Tanto maggiori sono le sanzioni applicate dai vari uffici e tanto maggiore sarà la convenienza alla definizione agevolata. I ruoli costituiti esclusivamente da sanzioni saranno soggetti a sgravio totale ma va fatta comunque la domanda di rottamazione entro il 30/04/2023.

2) Sgravio di interessi

L'art. 1 co. 231 della L. 197/2022 stabilisce che "i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", si può pertanto desumere che lo stralcio si riferisce a qualunque tipo di interesse, a differenza delle precedenti rottamazioni in cui era previsto lo sgravio per i soli interessi di mora. I soggetti decaduti da precedenti rottamazioni possono accedere alla presente e possono beneficiare dello sgravio di tutti gli interessi presenti in cartella (Interessi di ritardata iscrizione a ruolo o quelli aventi analoga funzione, interessi di mora, interessi da sospensione giudiziale/amministrativa). I ruoli costituiti esclusivamente da interessi saranno soggetti a sgravio totale ma va fatta comunque la domanda di rottamazione entro il 30/04/2023.

3) Sgravio di compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99

Rottamazione dei Ruoli ex L. 197/2022

L'art. 1 co. 231 della L. 197/2022 stabilisce che non sono dovuti i compensi di riscossione, a differenza delle precedenti rottamazioni in cui i compensi erano comunque dovuti sulla quota capitale e sugli interessi diversi da quelli di mora.

Si espone di seguito un prospetto riepilogativo degli importi a ruolo soggetti o meno allo stralcio di rottamazione

Fattispecie	Sgravio
Imposte	no
Contributi Previdenziali e Assistenziali	no
Somme a titolo di capitale	no
Sanzioni Tributarie e contributive	si
Sanzioni pecuniarie penali	no
Multe stradali	no
Interessi su multe stradali	si
Interessi di mora	si
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo	si
Aggio di riscossione	si
Spese di esecuzione	no
Spese di notifica	no

DOMANDA DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI ex L. 197/2022

Il procedimento di rottamazione ha inizio con la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate Riscossione che deve essere fatta improrogabilmente entro il 30 Aprile 2023; in tale domanda viene manifestata la volontà di definire i ruoli indicati la scelta di pagare in unica soluzione o a rate (massimo 18 rate di cui le prime due pari ciascuna al 10% dell'importo complessivo con scadenza 31/07/23 e 30/11/23 e le altre il 28/02, 31/05, 31/07 e il 30/11 di ogni anno) e va sottoscritto l'impegno a rinunciare ai contenziosi in corso. Non è prevista autoliquidazione a carico del contribuente ed entro la scadenza del termine (30 Aprile 2023) è possibile integrare una domanda già inviata. La procedura si perfeziona con il pagamento dell'intero importo (se in unica soluzione) o con il pagamento dell'ultima rata (se rateizzata), in caso contrario la sanatoria non si può ritenere conclusa e riemergono pertanto i debiti che sono stati oggetto di stralcio.

In caso di assenza di importi da versare (ruoli composti esclusivamente da sanzione o interessi oggetto di stralcio) è comunque indispensabile presentare la domanda entro la scadenza sopra citata.

1) Trasmissione della domanda

La trasmissione della domanda può avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando l'applicativo presente sul sito di "Agenzia Entrate-Riscossione" e possono fruirne sia coloro che sono

Rottamazione dei Ruoli ex L. 197/2022

in possesso di identità digitale sia coloro che non lo sono. In quest'ultimo caso i contribuenti dovranno accedere all'indirizzo web specificato nella figura sottostante, riempire i campi con tutte le informazioni richieste dal modello in particolare quelli contrassegnati con asterisco che sono obbligatori e aggiungendo tante righe in base al numero dei ruoli da definire.

Tabella 1) Dichiarazione di definizione agevolata per soggetto senza identità digitale

servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge4.do

Cittadini Imprese e Professionisti Enti creditori L'Agenzia Servizi Modulistica [Accedi all'area riservata](#)

Ti trovi in: [Home](#) / Definizione Agevolata (legge n. 197/2022)

Definizione agevolata (legge n. 197/2022)

Inserire i dati necessari per compilare la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022).

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata

Dati dichiarante

Nome: *	Cognome: *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice fiscale: *	Data di nascita (gg/mm/aaaa): *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Provincia di nascita: *	Comune di nascita: *
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Per conto di (*)

in proprio (per persone fisiche)

in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/erede

Domiciliazione

Al fine della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Provincia: *	Comune: *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indirizzo: *	Cap: *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefono: ?	Presso (indicare eventuale domiciliatario):
<input type="text"/>	<input type="text"/>

oppure

Casella PEC:	Conferma casella PEC:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Informazioni di contatto

È necessario inserire un indirizzo e-mail per completare la trasmissione della richiesta. Attenzione: è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica non certificata.

e-mail: *	Conferma e-mail: *
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Inserimento cartelle/avvisi *

Inserisci il numero della cartella/avviso che vuoi ricomprendere nella dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata [?](#)

Numero cartella/avviso: * [?](#)

In alternativa i soggetti in possesso di identità digitale o l'intermediario abilitato delegato dal contribuente possono accedere all'area riservata tramite:SPID, CIE, CNS e Credenziali A.E.

Tabella 2) Accesso per soggetto con identità digitale

Rottamazione dei Ruoli ex L. 197/2022

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate

Torna al sito Agenzia delle entrate

AR Riscossione Agenzia Entrate / Area riservata Intermediari

Accedi ai servizi online
Cittadini

Accedi all'area riservata di Agenzia delle entrate-Riscossione con **Spid**, **Carta nazionale dei servizi**, **Carta di identità elettronica** e credenziali Entratel.
Per conto dei tuoi assistiti, potrai utilizzare tutti i servizi on-line, tra cui consulta la situazione debitoria, paga, rateizza, sospendi e prenota un appuntamento in videochiamata.

Accedi all'area riservata con:

- SPID
- CIE
- CNS
- Credenziali AdE

SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

[Maggiori informazioni su SPID](#)
[Non hai SPID?](#)
[Serve aiuto?](#)

spid AgID Agenzia per l'Italia Digitale

Dopo l'accesso nell'area riservata è possibile visualizzare la schermata sottostante

Tabella 3) Link per Domanda di Definizione agevolata e richiesta Prospetto Informativo

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Torna al sito Agenzia delle entrate-Riscossione

AR Riscossione Agenzia Entrate / Area riservata Intermediari

Benvenuto [nome] [cognome]
Delegante [nome] [cognome]

Sei l'incaricato di

Area riservata Intermediari

- Situazione debitoria - consulta e paga
- Rateizza il debito +
- Definizione agevolata -**
- Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata
- Prospetto informativo
- Comunicazione delle somme dovute
- Sospendi la riscossione +
- Documenti +
- Appuntamenti e contatti +

[Area riservata Intermediari](#) - [Definizione Agevolata](#)

Definizione Agevolata
In questa sezione puoi trovare i servizi dedicati alla Definizione agevolata e la documentazione relativa alle Definizioni agevolate precedenti.

Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - art. 1 commi da 231 a 252, Legge n.197/2022
Compila il form per aderire alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Prospetto informativo
Richiedi il Prospetto informativo dei carichi definibili affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Comunicazione delle somme dovute
Visualizza e scarica copia della Comunicazione delle somme dovute ricevuta a seguito della domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 e al "Saldo e stralcio" o alle Definizioni agevolate precedenti.

Se hai carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione Sicilia, visualizza i [moduli di pagamento delle rate successive alla decima](#) del tuo piano di Definizione agevolata, inviati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Tramite il link "prospetto informativo" è possibile richiedere un modello contenente tutti i ruoli che possono essere oggetto di rottamazione; da tale prospetto è possibile visualizzare tutti gli importi a ruolo e l'importo dovuto a seguito di rottamazione. Per fare la richiesta del prospetto deve essere indicata la mail di riferimento per la ricezione; a seguito della richiesta, l'Agenzia delle Entrate Riscossione provvederà entro le 24 ore all'invio del prospetto informativo.

Tabella 4) Richiesta di prospetto Informativo

servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolataAuth/openRichiestaProspetto.do?modulo=definizioneAgevolataAuth

Benvenuto [nome] / Delegante [nome] / Il mio profilo / Cambia utenza / Logout

Area riservata Intermediari - Definizione Agevolata

Prospetto informativo
Richiedi il Prospetto informativo dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Seleziona il codice fiscale dell'intestatario dei carichi e inserisci un indirizzo di posta elettronica non certificata, sul quale desideri ricevere il prospetto.

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Codice fiscale dell'intestatario dei carichi:*
[input]

Inserire un indirizzo di posta elettronica non certificata

e-mail:* [input] Conferma e-mail:* [input]

[Richiedi]

La presentazione della domanda telematica deve essere fatta seguendo il link “Dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata – art. 1 commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022” illustrato in tabella 2 soprastante e seguendo l’iter richiesto dal sistema informatico.

Tabella 5) Predisposizione domanda di Adesione alla Definizione agevolata

Torna al sito Agenzia delle entrate-Riscossione

Benvenuto [nome] / Delegante [nome] / Il mio profilo / Cambia utenza / Logout

Area riservata Intermediari - Definizione Agevolata

Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata
Inserire i dati necessari per compilare la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art.1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022).

Codice Fiscale:*
[dropdown]

[Avvia]

Per la predisposizione della domanda il sistema informatico prende in automatico il codice fiscale (e le generalità del soggetto che chiede la definizione), devono essere indicati in seguito i numeri identificativi delle cartelle o degli avvisi di addebito che il contribuente vuole definire. Il debitore può decidere quali carichi definire, anche all’interno della singola cartella di pagamento, specificando il

Rottamazione dei Ruoli ex L. 197/2022

numero di ruolo tramite l'applicativo telematico con la funzione che lo consente. La Legge 197/2022 ha previsto che siano automaticamente annullati al 30.4.2023 i carichi affidati agli Agenti per la Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015 da amministrazioni statali, agenzie fiscali carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Detti carichi non devono quindi essere compresi all'interno della domanda, visto che l'Agenzia dovrebbe porre in essere lo sgravio in automatico, ma è comunque consigliabile, per evitare potenziali problemi, indicarli ugualmente. La comunicazione di liquidazione dovrà tenere conto del menzionato annullamento automatico, se pertanto i carichi fossero indicati nella domanda non verranno comunque compresi.

Dopo la presentazione della domanda in via telematica arriverà per email copia della domanda presentata con la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

EFFETTI DELLA DOMANDA

Dal momento della presentazione della domanda per i carichi definibili si innescano a favore del contribuente una serie di meccanismi per cui:

- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data (31 luglio 2023), **le rateizzazioni in corso** relative a debiti per i quali è stata accolta la "Rottamazione-quater" **sono automaticamente revocate**.

TUTTAVIA In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione (Vedi Faq n.12 Definizione agevolata (Legge n. 197/2022) aggiornamento del 03/04/2023)

- il contribuente è riabilitato alla procedura di accesso ai rimborsi libero dal meccanismo della proposta di compensazione dei ruoli previsto nelle more dell'art. 28-ter del DPR 602/73,
- Il contribuente potrà tornare a riscuotere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per importi superiori a 5.000€ senza le limitazioni di cui alla verifica degli inadempimenti previste dall'art. 48-bis del DPR 602/73
- Sarà possibile ottenere il DURC in forza dell'art. 54 del DL 50/2017 previsto per le precedenti rottamazioni
- Ai sensi dell'art. 1 co. 240 lett. d) ed e) della L. 197/2022 sono sospese le azioni esecutive, salvo le azioni irreversibili (ipoteca esattoriale) ed in particolare:
 - ✓ non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - ✓ non possono essere proseguite procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo
- Sui carichi definibili l'Agente della Riscossione non può esperire azioni esecutive né iscrivere fermi amministrativi ed ipoteche.

Rottamazione dei Ruoli ex L. 197/2022

Le ipoteche già iscritte prima della domanda mantengono il titolo di prelazione;

- Si bloccano le procedure di pignoramento presso terzi ;

A seguito della domanda di adesione e fino al giorno in cui si verifica l'inadempienza per mancato, tardivo, insufficiente versamento delle somme o di una qualsiasi delle rate richieste con la domanda di adesione alla "Rottamazione Quater" sono, tuttavia, sospesi:

- I termini di prescrizione
- I termini di sospensione

relativi ai carichi oggetto della domanda di definizione stessa.

E' considerato **INADEMPIMENTO il tardivo versamento** (sarà **tollerato** esclusivamente un lieve **ritardo inferiore a 5 giorni**) o il **mancato versamento** di tutte le somme o di importi esigui, sia in riferimento alla totalità degli importi dovuti sia in riferimento ad una qualsiasi delle rate.

In conseguenza delle fattispecie di inadempimento:

- riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi ed aggi ed i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto
- riprende corpo la possibilità di esperimento di azioni cautelari, esecutive e la prosecuzione di quelle in essere
- riprendono a decorrere i termini di decadenza e prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo
- Il carico residuo può essere nuovamente escusso

A differenza delle precedenti rottamazioni, l'art. 1 co. 231 della L. 197/2022 non prevede che, una volta decaduti dalla definizione agevolata, non sia più possibile dilazionare il debito.

ROTTAMAZIONE QUATER E CONTENZIOSO

SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Ai sensi dell'art. 1 co. 236 della L. 197/2022,:

"Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;

in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti"

Come previsto nelle precedenti rottamazioni anche l'edizione di cui alla L.197/2022 dispone sugli effetti che la domanda, di definizione agevolata, produce sul contenzioso in essere in riferimento ai carichi oggetto di domanda.

In particolare:

a seguito della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli il contribuente, esibendo la prova di avvenuta trasmissione all'Agente della Riscossione, può richiedere al Giudice la **sospensione del processo**.

Rottamazione dei Ruoli ex L. 197/2022

In considerazione dell'inciso contenuto nel secondo periodo dell' art. 1 co. 236 della L. 197/2022 secondo cui:

“L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”

La sospensione rimane in essere fino al compiuto pagamento nei termini di tutte le somme o di tutte le rate, scelte con la domanda di definizione agevolata.

L'insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute o di una delle rate prescelte, ivi inclusa l'ultima delle stesse determinando il mancato perfezionamento delle rottamazione produce la ripresa del processo.

A tale scopo, non essendo garantiti meccanismi automatici di riassunzione del processo, in considerazione dei possibili effetti nefasti che potrebbero celarsi dietro l'inattività delle parti (*come dal combinato disposto dagli artt. 45 e 63 del Dlgs 546/92 per cui nel processo di primo grado o nel giudizio di rinvio l'estinzione per inattività delle parti produce la definitività dell'atto anche se non si riprende il processo sospeso*) in caso di processo di primo grado o giudizio di rinvio risulterà sicuramente consigliabile presentare istanza di riassunzione del giudizio.

Deve invece valutare se presentare istanza di ripresa il contribuente che si trovi in pendenza del giudizio di appello dato che, come valorizzato della Cassazione in due sentenze (la numero 22368 del 02/11/2015 e 13808 del 18/06/2014) in caso di inattività delle parti non si produrrà la definitività dell'atto impugnato ma il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

ESTINZIONE DEL PROCESSO: LE INSIDIE DELL'IMPEGNO ALLA RINUNCIA

Il primo periodo del dell'art. 1 co. 236 della L. 197/2022, recita:

“Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Pertanto a pena di inammissibilità della domanda di definizione agevolata il contribuente deve impegnarsi a **rinunciare ai giudizi pendenti.**

Sebbene sia lo stesso articolo, al terzo periodo (*“L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”*) ha specificare espressamente che il processo è estinto quando si sia provveduto al puntuale e tempestivo pagamento di tutte le somme o di tutte le rate (e non semplicemente a séguito dell'assunzione di impegno alla rinuncia dal parte del contribuente nella domanda di definizione ndr.) in giurisprudenza alcune sentenze in alcuni casi:

- hanno dichiarato inammissibile il ricorso in appello quandanche decaduti dai benefici della rottamazione a causa dell'espressa rinuncia ai giudizi pendenti (Cass. 20.10.2022 n. 31087)

in altri:

- sebbene se ne sia riconosciuta il verificarsi dell'estinzione del giudicato solo in caso di totale e puntuale pagamento di tutte le somme o di tutte le rate si è TUTTAVIA sancita la cessata materia

Rottamazione dei Ruoli ex L. 197/2022

del contendere per intervenuta rinuncia (Cass. 16.3.2022 n. 8541, Cass. 8.3.2022 n. 7439 e Cass. 21.9.2020 n. 19651)

Nonostante sia la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n.2 del 08/03/2017 che nel distinguere tra la rinuncia ex art 44 D.lgs 546/92 e l'impegno contenuto nella domanda di definizione affermi che il perfezionamento della definizione agevolata (e delle dichiarazioni in essa contenute ndr) si perfezionino **“mediante il tempestivo ed integrale pagamento del complessivo importo dovuto”** l'impegno alla rinuncia cela un potenziale effetto “boomerang” di cui il debitore deve avere piena contezza

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI:

PROFILI DI CONVENIENZA

All'interno delle misure che racchiudono il pacchetto di interventi a favore del contribuente “moroso”, noto come “Tregua Fiscale” compare una misura, la delle “Definizione delle Liti Pendenti” ex art. 1 co 186 a 205 L. 197/2022 che, presenta alcune similitudini, soprattutto in riferimento all'ambito applicativo che in alcuni casi si intrecciano con quello della “Rottamazione (Quater) dei Ruoli” (nel caso delle obbligazioni in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate), di cui nel proseguo tenteremo di schematizzare i tratti salienti per ricavarne, a seconda della fattispecie giudiziaria in cui versa il contribuente i profili di convenienza.

La rottamazione dei ruoli presenta delle caratteristiche operative di gran lunga più snelle e che offrono una maggiore certezza e definitività rispetto alla “Definizione delle Liti Pendenti”, basti pensare al fatto che

- Nella Rottamazione le somme dovute sono liquidate d'ufficio da Agenzia Riscossione;
- Esaurito il pagamento degli importi dovuti nei termini di scadenza il giudice dichiara l'estinzione del processo;

a differenza della misura di Definizione della Lite per cui:

- le somme dovute dal contribuente sono dallo stesso calcolate con rischio di possibili errori che potrebbero legittimarne il diniego;
- l'estinzione del processo avviene TUTTAVIA in anticipo, rispetto all'accoglimento dell'istanza, ossia previa dimostrazione di pagamento della prima rata (entro il 30 settembre 2023, art. 1 co. 194 L. 197/2022) , ma sino al 31/07/2024 potrà essere notificato il **diniego** di “definizione della Lite” contro cui si dovrebbe presentare ricorso e domanda di revocazione del decreto di estinzione (Art. 1 co. 197 L. 197/2022) aprendosi contro il contribuente un nuovo fronte di rischio di soccombenza.

Inoltre, nel caso di liti aventi ad oggetto atti irrogativi di sole sanzioni (non collegate al tributo) in ogni caso risulta più conveniente la “rottamazione” che causa indistintamente l'abbattimento totale di tutte le sanzioni ed il processo si estingue totalmente (Circ Agenzia Entrate n. 2 del 08/03/2017 paragrafo 6) mentre aderendo alla definizione agevolata delle vertenze tributarie si avrebbe (Art. 1 co. 191 L 197/2022):

- Lo stralcio della sanzione al 85% in caso di sentenza positiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare al 01/01/2023;
- Lo stralcio della sanzione al 60% negli altri casi (in caso di sentenza a sfavore del contribuente ndr);

I maggiori vantaggi operativi della Rottamazione dei Ruoli, al contrario, trova un limite qualora alla data

Rottamazione dei Ruoli ex L. 197/2022

del 01/01/2023 il contribuente abbia ottenuto:

1. Ricorso pendente in 1^a Grado con avvenuta costituzione in giudizio
2. Sentenza favorevole di Primo Grado
3. Sentenza favorevole di Secondo Grado
4. Sentenza favorevole di primo grado + sentenza favorevole di Secondo Grado e il processo sia pendente in cassazione

In quanto:

- Nella prima ipotesi (Ricorso pendente in Primo grado con avvenuta costituzione in giudizio) il contribuente vede ridursi del 10% il debito per imposte (Art. 1 co. 187 L 197/2022);
- Nella seconda ipotesi (Sentenza Favorevole di Primo grado) il contribuente vede ridursi del 60% il debito per imposte (Art. 1 co. 188 L 197/2022);
- Nella terza ipotesi (Sentenza Favorevole di Secondo grado) il contribuente vede ridursi del 85% il debito delle imposte (Art. 1 co. 188 L 197/2022);
- Nella quarta ipotesi (Sentenza di primo grado e di Secondo Grado favorevoli) il contribuente vede ridursi il debito per imposte del 95% (Art. 1 co. 190 L 197/2022);

Benefici che si aggiungono allo stralcio delle sanzioni e degli interessi connesso alla “definizione della Lite pendente”

In tale quadro bisogna anche considerare che il termine per definire la controversia tributaria è fissato 5 mesi più avanti (30 settembre 2023) rispetto a quello per la domanda di rottamazione (30 aprile 2023)

Rimane purtroppo da soppesare in ogni caso, come poc'anzi segnalato, l'eventualità che maturi un possibile diniego dell'istanza di definizione della lite entro il 31/07/2024 oltre, quindi, la data canonicamente concessa per aderire allo strumento, alternativo, della “definizione agevolata dei ruoli” (Rottamazione).